



Città di Segrate

DIREZIONE Sicurezza, Protezione Civile e Servizi al Cittadino
Sezione Servizi al Cittadino

***“SERVIZIO DI RECEPTION/GUARDIANA PALAZZO COMUNALE VIA PRIMO MAGGIO E CENTRO
CIVICO CULTURALE GIUSEPPE VERDI”***

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Palazzo Comunale
via Primo Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150
comunesebrate@pec.it



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	Il "Responsabile unico del progetto" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il Capitolato disciplina il servizio di reception/guardiania e altri servizi complementari, successivamente indicati, presso il Palazzo Comunale di via primo maggio e presso il Centro Civico Culturale “Giuseppe Verdi” (di seguito CGV) di via venticinque aprile a Segrate.

Il Palazzo Comunale è la sede principale del Comune e ospita al piano terra il locale reception, l'atrio con la macchina fototessera, il cambia monete e il distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata, oltre allo Sportello Polifunzionale S@C e sala d'attesa con POS bancario, uffici comunali e uffici dedicati a servizi gestiti da soggetti esterni (Sportello Sanitario, Sportello Lavoro, Sportello Badanti, Sportello Orientamento Legale, Sportello Omnibus). Nel Palazzo Comunale non sono ospitati gli uffici della Polizia Locale e dei Servizi Sociali al momento collocati in altre strutture non coperte dal servizio. Al secondo piano (e terzo) è collocata anche l'aula consiliare mentre, al piano interrato, la sala server, l'archivio comunale, l'asilo nido comunale e la mensa comunale. Al piano terra è anche situato l'alloggio del custode (e familiari) con accesso diretto all'esterno.

Il CGV invece è sede di attività di interesse pubblico destinate alla cultura, al tempo libero e alla promozione sociale oltre che della Biblioteca comunale. Ha una superficie di circa 3.300 mq. complessiva distribuita su tre piani: al *piano terra* si collocano locale Reception - sala studenti - aree assegnate in concessione ad Associazioni no-profit - centro civico aperto al pubblico composto da più sale - Game Zone, al *primo piano* Biblioteca, al *secondo piano* – auditorium - sala regia - foyer (adiacente auditorium) – camerino - 9 aule insonorizzate - 1 sala polifunzionale.

<i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	<i>Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
Servizio di reception presso la sede comunale via primo maggio e presso il Centro Civico Culturale Giuseppe Verdi <i>importo annuo</i> (comprensivo delle prestazioni di carattere straordinario di cui al successivo art. 4 – 50 ore annue aggiuntive e 40 ore annue di assistenza tecnica per audio/luci/proiettore)	€ 100.000,00	100
a. Importo complessivo dell'appalto a base d'asta – 36 mesi - (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.) [di cui per costi della manodopera]	€ 300.000,00 [€ 256.148,64]	100
b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.	€ 5.700,00	
c. Importo complessivo dell'appalto (= a. + b.)	€305.700,00	
d. Importo dell'eventuale proroga contrattuale (pari a 24 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 203.800,00	
e. Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 50.950,00	
f. Totale senza quinto d'obbligo (= c. + d. + e.)	€ 560.450,00	
g. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto	€ 61.140,00	
h. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 2° contratto proroga contrattuale	€ 40.760,00	
i. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo proroga tecnica	€ 10.190,00	
l. Importo delle eventuali modifiche del contratto di cui all'art. 120, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023	€ 80.000,00	
Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuale proroga contrattuale, proroga tecnica, quinto d'obbligo, modifiche contratto	€ 752.540,00	



Il corrispettivo complessivo del servizio, da intendersi a corpo, è pari a € 305.700,00 di cui € 300.000,00 a base d'asta. **L'importo annuale per i primi 12 mesi di servizio è potenzialmente soggetto a variazione al ribasso in base alla data di inizio. Infatti il servizio al Centro Civico Culturale Giuseppe Verdi inizierà il 1° dicembre 25. Verrà pertanto sottratto in fase di affidamento l'importo relativo alle eventuali mensilità non fornite, nel caso in cui il servizio dovesse iniziare prima del 1° dicembre 2025.**

I costi della manodopera per i 36 mesi contrattuali che la stazione appaltante ha stimato sono pari ad € 256.148,64

Il costo della manodopera è stato calcolato applicando il costo medio orario desunto dalla tabella ministeriale del CCNL per il personale (Livello D) dipendente da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - settore VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI DI SICUREZZA decreto-direttoriale-n-50-del-8-agosto-2024 – valore dicembre 2026).

È prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze è pari a € 5.700,00 per i 36 mesi contrattuali (€ 1.900,00 annui).

Tutti gli importi indicati sono IVA esclusa.

Il servizio decorre a partire dalla data indicata al momento della stipula del contratto e ha durata pari a 36 (trentasei) mesi. Tale decorrenza è prevista indicativamente per il giorno 01/10/2025. Per quanto riguarda il servizio presso il Centro Civico Culturale Giuseppe Verdi lo stesso avrà inizio non prima del 1/12/2025, anche in caso di decorrenza del servizio con data antecedente e pertanto dovrà essere sottratto dall'importo della prima annualità contrattuale il valore delle mensilità non fornite.

Le prestazioni contrattuali decorrono dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 31, lett. c) dell'allegato II.14 del codice dei contratti pubblici, a firma del direttore dell'esecuzione del contratto e dell'aggiudicatario. Se nel giorno fissato e comunicato, l'aggiudicatario non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto ed inviato via pec all'aggiudicatario, non viene restituito entro 7 giorni, via pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'affidatario abbia nulla da pretendere.

In casi eccezionali, la stazione appaltante può prorogare il contratto in corso di esecuzione per 6 (sei) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale. Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'affidatario abbia nulla da pretendere.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui si evidenzi la necessità di aumento delle ore di copertura del servizio in una o entrambe le sedi già oggetto del servizio a causa del pensionamento delle risorse interne dedicate alla copertura del servizio residuale in orari non coperti dall'appalto. Verranno quantificate le ore aggiuntive, le fasce orarie di erogazione e la sede di svolgimento. L'incremento contrattuale verrà calcolato



proporzionalmente in base al numero di ore incrementate rispetto alle ore di partenza sulla base dell'importo mensile offerto in sede di gara (e successive revisioni dei prezzi) per la struttura per cui si richiede l'incremento orario.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento del quinto dell'importo contrattuale/proroga contrattuale/proroga tecnica/modifiche del contratto e corrisponde a **€ 752.540,00** IVA esclusa.

ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per servizio di portierato/reception si intendono tutte quelle attività svolte da personale non armato, per cui non è richiesta la qualifica di guardia giurata. Il servizio comprende tutte le attività di prima informazione, controllo, smistamento dell'utenza e dei visitatori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il personale in servizio dovrà provvedere:

per entrambe le strutture

1. al presidio del locale adibito a portineria/reception secondo la presenza oraria indicata al successivo art. 3
2. a monitorare l'ingresso e l'uscita dei visitatori esterni (compresi eventuali fornitori, corrieri, incaricati dei servizi postali, ospiti di eventi, celebrazioni, concorsi etc.) e richiedere all'occorrenza, su indicazione della stazione appaltante, di esibire un documento di identità
3. al servizio di "accoglienza" fornendo le indicazioni necessarie per gli spostamenti all'interno degli edifici, allo smistamento degli utenti/ospiti nei vari uffici/locali di competenza evitando l'accesso ai luoghi non autorizzati
4. alla gestione e allo smistamento delle telefonate secondo le richieste dell'utenza
5. a rendere edotti i visitatori esterni (compresi i fornitori) di eventuali comportamenti da assumere in relazione all'accesso ai locali sulla base di apposite comunicazioni fornite dalla Stazione Appaltante
6. al controllo e alla vigilanza sul comportamento dei frequentatori
7. a vietare la sosta in reception e nell'ingresso dello stabile di persone non autorizzate
8. al controllo dell'area esterna in particolare nel caso di schiamazzi e/o uso improprio delle scalinate del CGV o delle aree nelle immediate vicinanze di entrambe le sedi e il relativo allontanamento delle persone che recano disturbo
9. allo svolgimento di compiti in materia di sicurezza: l'attivazione di segnali di pericolo, la collaborazione nell'attuare le procedure di evacuazione, antipánico e antincendio, la richiesta di intervento di ambulanze, forze dell'ordine e vigili del fuoco nei casi di emergenza, come da procedure che saranno comunicate dagli uffici competenti
10. alla segnalazione di eventuali rotture/anomalie di cui si ha conoscenza agli uffici comunali competenti e nell'ipotesi in cui venga accertata l'esistenza di situazioni di pericolo chiedere l'intervento della pubblica sicurezza o dei mezzi di soccorso
11. alla segnalazione agli uffici comunali di eventuali anomalie riguardanti il funzionamento dei sistemi telefonici/informatici in dotazione al locale reception
12. all'eventuale ritiro della posta e altro materiale per conto della stazione appaltante secondo le istruzioni che verranno impartite anche se differenti per le due strutture

per il solo Centro Civico Culturale Giuseppe Verdi

- 1GV. all'apertura e la chiusura della struttura secondo gli orari indicati al successivo art. 3.2
- 2GV. all'apertura e la chiusura delle sale secondo il calendario preventivamente fornito dalla stazione appaltante
- 3GV. alla gestione dei sistemi di sicurezza (allarme antintrusione, allarme antincendio etc.) e alla gestione del defibrillatore portatile con consegna e ritiro in caso di necessità
- 4GV. alla custodia e gestione delle chiavi di accesso della struttura (in caso di furto/smarrimento è fatto obbligo di avvisare immediatamente la stazione appaltante – in caso di necessità di duplicazione delle chiavi di accesso a fine appalto verrà richiesta la riconsegna anche dei mazzi duplicati)
- 5GV. alla custodia e gestione delle chiavi di accesso alle diverse sale del centro (è fatto divieto di duplicazione delle chiavi che devono essere custodite all'interno del locale reception disponibili all'uso del personale in



servizio, non devono essere lasciate incustodite o inserite nelle porte della struttura e una volta utilizzate devono sempre essere ricollocate nel locale reception)

6GV. alla verifica del rispetto delle “*Norme di comportamento*” del centro civico culturale Giuseppe Verdi e la relativa applicazione con richiamo verbale degli utenti in caso di comportamenti difforni dalle regole

7GV. al supporto a terzi (privati cittadini, aziende, associazioni etc.) durante i sopralluoghi per ciò che riguarda l'utilizzo delle attrezzature tecniche, la visione dei locali etc.

8GV. al controllo e vigilanza di cui al precedente punto 6 anche attraverso il sistema di videosorveglianza

9GV. alla segnalazione agli uffici comunali di eventuali anomalie riguardanti il funzionamento dei sistemi di riscaldamento/condizionamento, ascensore, impianto elettrico e idraulico, impianti d'allarme, servizio di pulizia e comunque qualsiasi disservizio riguardante la struttura sia nella parte interna che esterna

10GV. all'ispezione, a fine giornata lavorativa, del centro allo scopo di verificare che non permangano all'interno persone non autorizzate, che non sussistano situazioni di pericolo o anomalie di alcun genere, che le luci, le finestre, le porte, i rubinetti dell'acqua siano chiusi, che gli arredi (tavoli/sedie) siano in ordine

11GV. all'assistenza tecnica per utilizzo delle attrezzature audio/luci e videoproiettore dell'Auditorium per un massimo di 40 ore su base annua secondo le modalità indicate al successivo articolo 4

per il solo palazzo comunale di via primo maggio

1PC. all'assistenza in fase di selezione del ticket di accesso ai servizi erogati nell'area polifunzionale in assenza del personale dedicato

2PC. all'assistenza in fase di utilizzo da parte dei soggetti esterni dei distributori presenti nell'area d'accesso o nel seminterrato (a titolo esemplificativo e non esaustivo macchina fototessera, cambiamonete, macchina di erogazione sacchetti biodegradabili) e segnalazione guasti degli stessi con le modalità che verranno indicate dalla stazione appaltante e gestione rimborsi secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante

3PC. alla gestione della barra e dei tornelli d'accesso collocati all'ingresso secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante

4PC. all'apertura automatizzata della porta di accesso laterale di via Ligabue e del cancello automatico accesso carrabile nel seminterrato previa verifica mediante videocitofono dell'identità e autorizzazione all'accesso del soggetto secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante

In aggiunta a quanto sopra indicato il personale sarà tenuto al disbrigo di ogni altra incombenza, attinente al servizio, che dovesse essere impartita dalla stazione appaltante.

L'Aggiudicatario è inoltre responsabile del corretto utilizzo e tenuta delle eventuali strumentazioni presenti nelle sedi oggetto del servizio per le connesse attività di controllo (quali a titolo esemplificativo, pc per il controllo degli spazi, apparati di videosorveglianza, impianti antintrusione etc).

È vietato l'uso a scopo personale di telefoni, fotocopiatrici, computer e attrezzature in genere, eventualmente presenti presso le sedi oggetto del servizio. E' consentito l'uso della strumentazione in dotazione solo per le finalità strettamente connesse allo svolgimento del servizio oggetto di gara.

ART. 3 – ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – CHIUSURE – CALENDARIO SABATO E FESTIVI

L'aggiudicatario dovrà garantire tutte le prestazioni sopra indicate mediante presenza di personale nelle seguenti giornate e fasce orarie, distinte per sede di erogazione del servizio.

3.1 PALAZZO COMUNALE

SEDE	GIORNO	ORARI
Palazzo Comunale via primo maggio	lunedì	8:00 – 17:30
	martedì	8:00 – 17:30
	mercoledì	8:00 – 15:00
	giovedì	8:00 – 17:30
	venerdì	8:00 – 13:30
	sabato (come da calendario)	9:00 – 11:00
	festivo (come da calendario)	9:00 – 11:00



Il palazzo comunale è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato ad eccezione delle giornate di sabato indicate nel *calendario delle chiusure nelle giornate di sabato*, mentre è chiuso tutti festivi se non indicati nello specifico *calendario delle aperture delle giornate festive*.

Sono festivi: tutte le domeniche, 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre. Fra i festivi è compresa la festa del patrono che a Segrate cade il 16/8. Pertanto le eventuali aperture previste per il 16/8 seguiranno l'orario festivo (9:00 – 11:00) e saranno indicate nel calendario delle aperture delle giornate festive. I festivi che cadono di sabato sono considerati di chiusura se non riportati nel calendario delle aperture delle giornate festive.

Il calendario delle chiusure nelle giornate di sabato non festive è il seguente:

2025: 6 dicembre

2026: nessuna chiusura

2027: nessuna chiusura

2028: nessuna chiusura

Il calendario delle aperture delle giornate festive è il seguente:

2025: 1° novembre – 7 dicembre (domenica) – 26 dicembre

2026: 6 aprile (lunedì di Pasqua) – 25 aprile – 16 agosto (festa del patrono) – 26 dicembre

2027: 29 marzo (lunedì di Pasqua) – 1° maggio – 16 agosto (festa del patrono) – 1° novembre – 26 dicembre

2028: 2 gennaio - 17 aprile (lunedì di Pasqua) – 1° maggio – 16 agosto (festa del patrono)

Nel caso di consultazioni elettorali o referendarie o per altre motivazioni potrebbe essere richiesto di non presidiare la reception in giornate di sabato aggiuntive rispetto a quanto sopra indicato, oppure potrebbero essere annullate giornate di apertura straordinaria previste in calendario, previa comunicazione scritta almeno 10 giorni prima. Le ore non prestate andranno aggiunte al monte ore annuale per servizi straordinari di cui al successivo articolo 4.

I calendari riguardano il periodo dal 01/10/2025 al 30/09/2028. In caso di avvio del servizio dopo il 01/10/2025 la stazione appaltante avrà cura di fornire entro il primo semestre di servizio i calendari specifici per il periodo mancante del triennio.

3.2 CENTRO CIVICO CULTURALE GIUSEPPE VERDI

L'attivazione del servizio presso il CGV è prevista per il 1° dicembre 2025.

SEDE	GIORNO	ORARI	A/C
Centro Civico Culturale Giuseppe Verdi via venticinque aprile	lunedì	17:00 – 23:00	chiusura
	martedì	17:00 – 23:00	chiusura
	mercoledì	13:30 – 23:00	apertura - chiusura
	giovedì	17:00 – 23:00	chiusura
	venerdì	13:30 – 23:00	apertura - chiusura
	sabato	9:00 – 19:00	apertura - chiusura
	domenica	10:00 – 19:00	apertura - chiusura

Il CGV chiude alle 23:00 dal lunedì al venerdì e alle 19:00 al sabato e alla domenica. Nei 10 minuti prima della chiusura (22:50 – 18:50) il personale dovrà verificare lo stato dei locali, la chiusura di porte, finestre, luci etc.

Il CGV rimarrà chiuso nei seguenti giorni:

- domenica di Pasqua e lunedì di Pasqua
- 1° e 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre
- 16 gg continuativi durante il mese di agosto (indicativamente nel periodo centrale di agosto in cui cade il 15 agosto)
- dal 24 al 31 dicembre



Eventuali periodi di chiusura aggiuntivi o diversi da quelli sopra indicati saranno comunicati dalla stazione appaltante con almeno 10 giorni di anticipo.

Per le annualità successive le chiusure saranno equivalenti.

ART. 4 – PRESTAZIONI DI CARATTERE STRAORDINARIO

Il servizio di reception/guardiania potrà, eccezionalmente, essere richiesto per altre giornate e per altri orari, al di fuori di quelli indicati al precedente art. 3, per manifestazioni o altre esigenze della stazione appaltante.

La stazione appaltante provvederà a comunicare all'Aggiudicatario la data e l'orario del servizio aggiuntivo con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di erogazione delle ore aggiuntive.

Potranno essere richiesti servizi straordinari per un massimo di 50 ore su base annua. Le ore non usufruite in un anno dovranno essere aggiunte al monte ore annuo successivo fino alla scadenza del contratto. L'offerta dovrà essere comprensiva delle 50 ore annue di attività straordinaria la cui liquidazione avverrà nella misura di 1/12 in ciascuna fattura mensile. Le 50 ore di attività straordinaria potranno essere in ampliamento alle fasce orarie di copertura previste al precedente art. 3.

Per quanto riguarda invece il servizio di assistenza tecnica audio/luci e videoproiettore potrà essere richiesto in occasione di manifestazioni, incontri e/o convegni organizzati dalla stazione appaltante o da essa patrocinati o comunque realizzati presso l'Auditorium del Centro Civico Culturale Giuseppe Verdi, anche in fasce orarie differenti da quelle previste al precedente art. 3. Il personale dovrà occuparsi dell'accensione, della gestione e dello spegnimento delle apparecchiature e del relativo supporto durante l'evento.

Sarà cura dell'ufficio competente fornire periodicamente il calendario dei servizi audio/luci/video richiesti per manifestazione/eventi etc.

Potranno essere richiesti servizi di assistenza tecnica per un massimo di 40 ore su base annua. In questo caso solo le prestazioni effettivamente richieste verranno aggiunte nella fatturazione mensile successiva secondo la tariffa di mercato concordata fra le parti.

ART. 5 – ONERI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare l'aggiudicatario è tenuto a:

- 1) garantire la presenza del personale nelle sedi, nei giorni e negli orari previsti dal servizio, e le sostituzioni in caso di assenza a qualsiasi titolo verificatasì come previsto dall'art. 9.3 parte II
- 2) assicurare l'adozione durante l'espletamento del servizio di tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della stazione appaltante, rispondendo dei danni avvenuti per colpa dell'aggiudicatario o di suo personale ed effettuando la pronta riparazione dei danni e in difetto al loro risarcimento
- 3) gestire l'organizzazione e l'espletamento del servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative al personale, materiali, attrezzature e mezzi necessari
- 4) garantire l'osservanza degli obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali di cui al successivo articolo 6
- 5) visionare l'operato del personale ed il corretto svolgimento delle attività attraverso incontri periodici
- 6) verificare che il proprio personale effettui le proprie mansioni rispettando gli orari, gli ordini di servizio e eseguendo le prestazioni affidate
- 7) assicurarsi che il proprio personale nell'esercizio delle mansioni, al di là del rispetto delle ordinarie regole di comportamento civile e di correttezza nel lavoro, tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, ed agisca con diligenza professionale, al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio
- 8) vigilare e istruire il proprio personale affinché l'abbigliamento dello stesso durante le ore di servizio sia decoroso, consono all'attività svolta e all'ambiente. Per il servizio presso il CGV è consentito un abbigliamento casual ma non sportivo. Per il servizio presso il palazzo comunale di via primo maggio è richiesto invece un abbigliamento formale elegante (giacca, camicia e pantaloni/gonna) di colore scuro
- 9) dotare il proprio personale anche di cartellino identificativo di riconoscimento
- 10) provvedere all'allontanamento e sostituzione del personale in caso di gravi inadempienze. La stazione appaltante si riserva di chiedere motivatamente, in qualsiasi momento, la sostituzione di un qualunque dipendente dell'Impresa, addetto al servizio in caso di inadempienze



- 11) in base alla normativa vigente garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché verificare periodicamente il corretto funzionamento del defibrillatore in dotazione al CGV (locale reception), assicurarsi altresì della sostituzione dei consumabili al fine di garantirne il regolare utilizzo

ART. 6 – RISPETTO DELLA SEGRETEZZA E DELLA RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si impegna a mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio in merito alla organizzazione, alle attività svolte dalla stazione appaltante e a ogni altra informazione di qualsiasi natura di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del servizio. Si impegna a non darne divulgazione in alcun modo e ad astenersi da farne uso a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato.

Si impegna inoltre a far sì che nel trattare dati, informazioni, immagini e conoscenze del Comune di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo la riservatezza o arrechino altrimenti danno alla stazione appaltante o ad altri soggetti. Le informazioni, i dati e le conoscenze acquisite non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'aggiudicatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale ex art. 2105 c.c.

L'aggiudicatario deve farsi carico di formare i propri dipendenti, collaboratori e consulenti sugli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno.

L'aggiudicatario sarà nominato quale responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/20016 art. 28

ART. 7 – CLAUSOLA SOCIALE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato nel disciplinare di gara.

Si segnala che il personale oggetto di clausola sociale è quello attualmente impiegato presso il Centro Civico Culturale Giuseppe Verdi, e pertanto l'assorbimento non potrà avvenire che a far data dal 1/12/25. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato "elenco del personale" e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.



PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Con la firma del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile tutte le clausole previste nel presente capitolato nonché quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti dallo stesso richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

ART. 2 – REVISIONE DEI PREZZI

La presente clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto di appalto e opera nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi potrà operare sia in aumento che in diminuzione.

Per quanto non previsto, si applica l'Allegato II.2 bis del Codice dei contratti.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi consentiti dal codice, il RUP o se nominato il direttore dell'esecuzione può ordinare l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza, con l'emissione di apposito ordine o verbale di avvio dell'esecuzione a firma del direttore dell'esecuzione del contratto, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

In caso di esecuzione d'urgenza, il RUP o se nominato il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del codice dei contratti pubblici, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario, nel caso di mancata stipulazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente



presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia è prestata per:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di appalti di servizi, lo svincolo è automatico.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di RTI le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia fideiussoria deve essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese); indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza; essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia)



sottoscritta digitalmente, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Qualora la stazione appaltante richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 5 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 120 (modifiche del contratto) del Codice dei contratti pubblici.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del codice dei contratti pubblici.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 (sospensione) del codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011 s.m.i. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

ART. 6 – SUBAPPALTO

Dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario e non saranno, pertanto, subappaltabili, per le ragioni indicate nella decisione di contrarre: tutti i servizi presso il CGV ad eccezione dei servizi di assistenza tecnica previsti nelle prestazioni di carattere straordinario di cui all'art. 4 Parte I. Risultano subappaltabili in aggiunta tutti i servizi previsti presso il Palazzo Comunale di via primo maggio.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi o parti dei servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2 bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del medesimo Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del



contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11, comma 2 bis, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Prima dell'inizio delle prestazioni le subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del medesimo Codice.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- b) che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
- d) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i.;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;



Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 25 del D.L. 113/2018.

Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Le seguenti prestazioni dovranno essere eseguite a cura del subappaltatore e non saranno, pertanto, ulteriormente subappaltabili, per le ragioni indicate nella decisione di contrarre: le prestazioni presso il palazzo comunale di via primo maggio dal lunedì al venerdì.

Per quanto non previsto, si rinvia all'art. 119 del Codice.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

All'atto di stipula del contratto l'aggiudicatario ha l'obbligo di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto e, qualora previste, delle eventuali proroghe. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze (eventualmente rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto), pena la risoluzione dello stesso.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante e avere un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000= (cinquemilioni/00).

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al servizio in questione;



3. prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate”*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare il massimale sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione ... – sezione ..., entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 9 – PERSONALE

9.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo *“Fatturazione e pagamenti”* in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

9.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.



9.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti. Fatte salve le situazioni di emergenza per le quali le indicazioni operative potranno essere trasmesse direttamente al personale in servizio congiuntamente a comunicazione scritta al responsabile di commessa.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), delle rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. nonché dei contratti applicati. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto. In caso di assenze dovute ad eventi improvvisi e imprevedibili l'aggiudicatario deve provvedere comunque alla sostituzione il prima possibile e non oltre le 2 ore dall'inizio del servizio. Sarà cura dell'aggiudicatario informare immediatamente la stazione appaltante della sostituzione dell'operatore e dell'eventuale ritardo della copertura. Per quanto riguarda il servizio c/o il palazzo comunale nelle giornate di sabato e festivi, trattandosi di solo 2 ore di servizio, la sostituzione deve essere immediata in ogni caso e l'aggiudicatario dovrà adottare idonee strategie per garantire l'immediata copertura.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al direttore dell'esecuzione del contratto, che svolgerà le funzioni di controllo.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci) giorni successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

9.4 – Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 lettera a), del codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche ossia di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della



tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 s.m.i. - indicare CIG.

9.5 – Sicurezza

L'Aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Aggiudicatario dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Al momento della stipula del contratto l'Aggiudicatario dovrà comunicare, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

La Stazione Appaltante ha predisposto, ai sensi dell'art. 26, co. 1, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza – D.U.V.R.I – (allegato al presente capitolato) che indica le misure che dovranno essere eventualmente adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i possibili rischi da interferenza. I costi relativi all'eliminazione dei rischi di interferenza sono stati quantificati in Euro 1.900,00 annui.

Sono state analizzate tutte le attività oggetto di appalto e confrontate con le attività della Stazione Appaltante, per individuare possibili attività, potenzialmente a rischio di interferenze.

Con il D.U.V.R.I. vengono fornite informazioni relative ai rischi derivanti da possibili interferenze, nonché le misure di sicurezza e di prevenzione in relazione a queste interferenze. Assume particolare importanza il concetto di interferenza, intesa come sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività della stazione appaltante. Successivamente alla ricezione del "PIANO DI SICUREZZA" verrà eventualmente modificato su richiesta dell'aggiudicatario l'unico D.U.V.R.I., che costituirà allegato al contratto di appalto e nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. L'eventuale aggiornamento non potrà comportare aumento dell'importo previsto per gli oneri di sicurezza.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 10 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del codice dei contratti pubblici, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario emetterà fattura con cadenza mensile a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione, in rate uguali corrispondenti a 1/12 dell'offerta annuale comprensiva delle 50 ore di prestazioni a carattere straordinario di cui al precedente art. 4 Parte I (sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello **0,5%**, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le 40 ore di assistenza tecnica audio/luci e videoproiettore verranno fatturare solo a seguito di avvenuto servizio, su richiesta della stazione appaltante, nella mensilità successiva alla prestazione.

La fattura sarà unica per entrambe le strutture a partire dalla mensilità di dicembre 2025. Le mensilità precedenti saranno riferite all'importo del servizio presso il palazzo comunale, in quanto solo servizio reso.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato in un'unica soluzione dopo l'emissione di regolare fattura posticipata da parte dell'aggiudicatario nonché al pieno superamento del collaudo ed eventuale analisi. La fattura sarà accompagnata dalla/e bolla/e di consegna.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).



I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

11.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 13 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 14 (*"Esecuzione in danno"*) e 23 (*"Risoluzione del contratto"*), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

1. mancato rispetto degli orari di apertura/chiusura del centro civico Giuseppe Verdi: 0,3 per mille dell'ammontare complessivo netto contrattuale per la prima infrazione - 0,4 per mille per la seconda e a seguire con incremento dello 0,1 ad ogni infrazione successiva fino al massimo dell'1 per mille
2. mancata copertura anche parziale del presidio della reception del palazzo comunale di via primo maggio o del centro civico culturale Giuseppe Verdi (fatto salvo quanto previsto all'art. 9.3 parte II): 0,3 per mille dell'ammontare complessivo netto contrattuale per la prima infrazione - 0,4 per mille per la seconda e a seguire con incremento dello 0,1 ad ogni infrazione successiva fino al massimo dell'1 per mille



3. mancata prestazione di carattere straordinario (art. 4 parte I) richiesta dalla stazione appaltante entro i termini previsti: 1 per mille dell'ammontare complessivo netto contrattuale
4. mancato rispetto di ogni altro obbligo contrattuale: 0,3 per mille dell'ammontare complessivo netto contrattuale per la prima infrazione - 0,4 per mille per la seconda e a seguire con incremento dello 0,1 ad ogni infrazione successiva fino al massimo dell'1 per mille

Il raggiungimento di n. 8 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 23 (*"Risoluzione del contratto"*)).

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (es. cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 15 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 16 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTUARLA

La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile effettuare tale verifica soltanto in corso di esecuzione contrattuale;
- b) nel caso di appalti di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.



ART. 17 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

ART. 18 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli il responsabile di commessa e il direttore dell'esecuzione o (qualora quest'ultimo svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità) un rappresentante della stazione appaltante.

In occasione di ciascun controllo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento entro i successivi 10 (dieci) giorni.

ART. 19 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE

Della verifica di conformità definitiva verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, nonché le seguenti indicazioni:

1. eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
2. data della verifica di conformità;
3. generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso al responsabile di commessa del giorno della verifica di conformità definitiva, affinché quest'ultimo possa intervenire.

ART. 20 – ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. Questi, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto da quest'ultimo.

ART. 21 – VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'aggiudicatario ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.



ART. 22 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ – CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'aggiudicatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Inoltre il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;



- f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 3 giorni solari;
- i) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
- j) se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
- k) mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;
- l) nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9, del codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
- m) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 24 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

La stazione appaltante esercita il diritto di recesso mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 25 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 (codice della crisi di impresa), nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che la stazione appaltante non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto; è fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del codice dei contratti pubblici.



ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 28 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione, mediante forma pubblica amministrativa.

All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 29 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale stazione appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici **(D.Lgs.36/2023)**.

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.



MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.



DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]*";
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa*";
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]*";
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]*";
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) "*L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]*";
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) "*L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]*".

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via Primo Maggio, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: dpo@comune.segrate.mi.it o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via Primo maggio 20054 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Lorenzo Giona in qualità di Dirigente del settore di competenza.

Documento sottoscritto con firma digitale